

Consorzio di Bonifica Veronese

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO IRRIGUO
NELLE AREE SOGGETTE AD IRRIGAZIONE DI SOCCORSO**

Adottato con Delibera dell'Assemblea n° 8 del 23 giugno 2018

**Approvato con prescrizioni dalla Giunta Regionale del Veneto
nella seduta del 31 luglio 2018**

1 - ASPETTI GENERALI

1.1 Oggetto e finalità

1. Il Consorzio di Bonifica Veronese esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica e di irrigazione in forma collettiva ai sensi del R.D. n. 215/1933 e della L.R. n. 12/2009.
2. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di adduzione e di distribuzione della risorsa idrica, nelle aree del comprensorio consortile **soggette ad irrigazione di soccorso**, così come definite nell'ambito della tavola n.5 (vedi "irrigazione di soccorso a gravità" e "irrigazione di soccorso con sollevamento" e della tavola n.21 del vigente Piano di Classifica.

1.2 Principi generali

1. Con la regolamentazione della distribuzione dell'acqua, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati;
 - razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle diverse fonti di approvvigionamento;
 - ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di contenere i costi energetici, limitare lo spreco di risorse idriche, razionalizzare l'uso delle infrastrutture e migliorare l'efficienza del personale impegnato nel servizio;

1.3 Definizioni

- Irrigazione di soccorso: modalità di irrigazione che avviene attraverso reti idrauliche non appositamente dedicate e ad uso promiscuo (scolo ed irrigazione). Si tratta di normalmente di corsi d'acqua in gestione al Consorzio destinati allo scolo delle acque e che possono essere utilizzati per trasferire e distribuire capillarmente la risorsa idrica all'interno del comprensorio
- Acquaiolo : dipendente del Consorzio addetto al servizio irriguo negli ambiti territoriali di competenza, in affiancamento del custode idraulico
- Custode idraulico : Capo squadra con competenze organizzative delle risorse umane e mezzi d'opera relativamente alla zona di propria competenze.
- Utenti : soggetti che fruiscono dell'attività irrigua consortile
- Attingimento: intervento irriguo di soccorso che consiste nel prelievo di acqua a scopo irriguo a gravità o mediante impianti meccanici da fossi privati alimentati dalla rete consortile, o direttamente da canali consortili.

2 - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE A FINI IRRIGUI

2.1 Stagione irrigua

1. L'erogazione dell'acqua avviene in relazione ai termini fissati nei diversi disciplinari di concessione di derivazione di acqua pubblica. Di norma il periodo di erogazione dell'acqua è compreso fra il 15 Aprile e il 30 Settembre. Tuttavia in relazione all'andamento meteorologico stagionale, detti termini potranno essere modificati, se autorizzati dall'Autorità Idraulica competente, in relazione alle esigenze irrigue delle normali colture agrarie.

2.2 Modalità servizio irriguo e attingimenti

1. Il Consorzio provvede a raggiungere e mantenere un determinato livello idrico all'interno dei canali promiscui utilizzati a fini irrigui e rende disponibile le acque ai propri consorziati nel canale consortile alle quote idrometriche definite dalle esigenze di gestione e dalle caratteristiche tecniche delle strutture irrigue. Gli eventuali ulteriori sollevamenti dell'acqua e/o gli apprestamenti necessari saranno a carico dell'utente.
2. Di norma gli attingimenti idrici vengono attuati dagli utenti senza vincoli temporali ma con limitazioni di portata in caso di necessità (vedi par. 2.4)
3. I prelievi devono di norma essere effettuati dai fossi privati a servizio dei rispettivi fondi, a valle dei manufatti di derivazione. In caso di necessità il Consorzio può autorizzare il prelievo diretto dai canali consortili (vedi par. 3.3)
4. L'attingimento irriguo è esercitato nel rispetto dei diritti precostituiti dagli antichi titoli (ove esistenti) e della disponibilità idrica del corso d'acqua al fine di non precluderne l'utilizzo da parte degli altri utenti. Durante i periodi di emergenza idrica, l'utente potrà procedere all'attingimento solo nel rispetto delle modalità di volta in volta stabilite dal Consorzio.

2.3 Metodi di irrigazione praticati

Nell'ambito del comprensorio consortile servito da irrigazione di soccorso sono attuate le seguenti tipologie irrigue:

- a. Aspersione o pioggia (mediante semoventi motopompa, pivot e ranger, microgetti soprachioma, irrigatore a getto, ecc.)
- b. Scorrimento a gravità o tramite sollevamento
- c. Sommersione (risaia) a gravità o tramite sollevamento
- d. Goggia :
 - . manichetta rigida o morbida
 - . nebulizzatori
- e. Subirrigazione
- f. Per infiltrazione laterale

2.4 Ricorso alle turnazioni

1. Qualora si dovessero verificare restrizioni della disponibilità idrica determinati da siccità o altri eventi di carattere eccezionale, il Consorzio, potrà adottare un piano per la gestione della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per far fronte all'emergenza.
2. In particolare il Consorzio si riserva la facoltà di stabilire, tenuto conto delle dotazioni idriche disponibili, dei turni di approvvigionamento dell'acqua, indicando le dotazioni unitarie massime consentite (lt/sec. per ettaro) e dell'orario irriguo da rispettare.
3. Tali provvedimenti restrittivi terranno conto sia dei metodi irrigui utilizzati privilegiando quelli a maggiore efficienza, sia del tipo di coltura praticata, privilegiando quelle per le quali si prefigurino situazioni di maggiore sofferenza o che possono comportare maggiori perdite produttive, dando al per-

sonale di campagna le adeguate disposizioni in merito alle modalità di turnazione. In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

- 4. Il mancato rispetto del turno irriguo da parte di un utente, oltre al risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti provocati al Consorzio e a terzi, sarà suscettibile di denuncia all'autorità competente secondo le vigenti leggi in materia.*

2.5 Qualità delle acque

- 1. Il Consorzio svolge azione di tutela, nei limiti delle competenze fissate dalla legge, per prevenire e per gestire gli episodi di inquinamento sia diffusi che localizzati causati da terzi.*
- 2. I consorziati non potranno comunque pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta da parte del Consorzio, in caso di danneggiamenti alle colture o ai terreni conseguenti ad inquinamenti delle acque irrigue causate da terzi.*

2.6 Richieste di attingimenti al di fuori della stagione irrigua

- 1. Al di fuori della stagione irrigua le richieste di disponibilità irrigua potranno essere soddisfatte compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica e di manutenzione della rete consortile.*
- 2. Il consorziato che intenda procedere all'impianto di colture che richiedono acque precocemente è tenuto a presentare entro il 30 novembre dell'anno prima, apposita richiesta al Consorzio il quale, entro il successivo 30 gennaio, fornirà agli utenti, sulla base di un apposito accertamento tecnico, le necessarie informazioni in merito a condizioni e modalità del servizio irriguo per gli appezzamenti.*

2.7 Irrigazione a goccia e subirrigazione

- 1. Gli utenti che intendono adottare sistemi di irrigazione (quali ad esempio goccia, sottochioma, manichetta traforata, ecc) che comportano attingimenti, ancorché di entità ridotta, con erogazioni prolungate nel tempo o comunque con elevate frequenze di prelievo, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Consorzio.*
- 2. Gli utenti che intendono adottare sistemi di irrigazione mediante drenaggio tubolare (subirrigazione) sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Consorzio che fornirà le necessarie informazioni in merito alla compatibilità di tale sistema con la corretta gestione della canalizzazione.*
- 3. Sub-irrigazione mediante drenaggio sotterraneo: di norma i dreni per l'irrigazione (sia nel caso di drenaggio da monte che da valle) dovranno essere alimentati da un fosso aziendale con una o più derivazioni/scarico dalla rete consortile in relazione alla estensione della superficie interessata. In ogni caso l'irrigazione dovrà avvenire senza danno per le opere consorziali e per gli altri utenti e compatibilmente con l'esercizio della canalizzazione, in particolare se ad uso promiscuo.*

2.8 Disposizioni nei riguardi degli utenti

- 1. Tutte le acque, di qualsiasi natura, gestite dal Consorzio di Bonifica Veronese, sono, a termini delle vigenti disposizioni di legge, di proprietà demaniale. Consegnate le acque all'utente, ovvero con l'uscita dal manufatto di dispensa o con l'introduzione nell'impianto di irrigazione, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità derivante ed inerente alle attività di irrigazione.*
- 2. Gli utenti hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti che consentono un ottimale utilizzo dell'acqua, limitando, in concomitanza dei prelievi irrigui, gli scarichi di acque nella rete di scolo.*

3. *Gli utenti hanno l'obbligo della restituzione nella rete consortile delle eventuali colaticce, pertanto, sono obbligati ad eseguire e mantenere nei propri fondi i fossi colatori al fine del miglior recapito delle acque di esubero nella rete di bonifica.*
4. *Gli utenti dovranno curare che la conduzione dell'acqua attraverso i fossi e la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro stessi o da personale idoneo da essi incaricato.*
5. *Degli eventuali danni alle limitrofe proprietà ed ai terzi in genere risponderanno direttamente gli utenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità al riguardo.*
6. *Tutti i consorziati sono tenuti a consentire ai dipendenti del Consorzio o a chi per essi, ai loro mezzi meccanici, l'accesso ai propri terreni, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni ad opere di proprietà consortile, accertamenti tecnici in genere.*
7. *I consorziati sono comunque tenuti ad osservare quanto disposto dagli artt. 133 e 134 del R.D. n. 368 del 1904*

3 - GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

3.1 Regolazione delle quote idrometriche

1. *Il servizio irriguo nell'ambito delle aree soggette ad irrigazione di soccorso viene svolto dal Consorzio attraverso un complesso sistema costituito da canali a cielo aperto, reti tubate, sbarramenti, sostegni, impianti di sollevamento e opere di regolazione in genere. Tale sistema è alimentato dal Fiume Adige, sia a gravità (impianto di Sorio) che attraverso appositi impianti di pompaggio e dai corsi d'acqua alimentati dai fontanili situati nell'ambito della cosiddetta fascia delle risorgive.*
2. *La distribuzione irrigua è effettuata dal Consorzio in modo da assicurare adeguati livelli di sicurezza idraulica nella rete promiscua e in relazione alle necessità operative connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinari e/o d'urgenza. Le manovre inerenti la movimentazione di paratoie e l'attivazione di impianti di competenza consorziale per la regolazione delle quote idrometriche e dei flussi finalizzati a garantire idonee portate all'utenza, sono effettuate esclusivamente dal personale del Consorzio.*
3. *La sicurezza idraulica della rete e del territorio è funzione prioritaria rispetto all'irrigazione.*

3.2 Opere di derivazione fisse

1. *La realizzazione di derivazioni fisse, di qualsiasi tipologia, è subordinata al rilascio della Concessione da parte del Consorzio ai sensi del Regio Decreto n. 368 del 1904. L'utente dovrà farne richiesta scritta al Consorzio allegando lo schema tecnico dell'opera che intende realizzare.*
2. *I manufatti fissi utilizzati per l'attingimento dalle reti del Consorzio sono di competenza dell'utente o degli utenti che beneficiano della possibilità di irrigare attraverso i medesimi. Ad essi compete la manutenzione e la responsabilità delle opere (chiaviche di derivazione, sifoni fissi, ecc), secondo quanto fissato nell'atto di concessione rilasciato dal Consorzio.*
3. *La manutenzione e la responsabilità dei manufatti esistenti per i quali non sia stata formalizzata la Concessione, fanno capo ai proprietari che beneficiano del manufatto stesso. Il Consorzio potrà in ogni momento richiederne la regolarizzazione. In alternativa il Consorzio potrà inibirne l'uso o provvedere alla demolizione dell'opera e delle strutture connesse di derivazione qualora ne valuti la non compatibilità con la gestione della rete consortile.*
4. *In caso di accertato danneggiamento o ammaloramento dei manufatti di presa, il Consorzio provvederà ad assegnare un termine agli utilizzatori intimando il ripristino del manufatto. In caso di inerzia, il*

Consorzio potrà provvedere alla chiusura oppure al ripristino d'ufficio della funzionalità del manufatto, addebitando le relative spese al concessionario.

3.3 Opere di derivazione mobili

- 1. Gli attingimenti diretti dai canali consorziali mediante appostamenti mobili, potranno avvenire solo in caso di necessità se preventivamente autorizzati dal Consorzio e dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti consorziali e posizionati in modo tale da consentire l'accesso ai manufatti e la percorribilità dei mezzi d'opera lungo i canali. Tali appostamenti dovranno avere carattere temporaneo e potranno essere mantenuti solo per il tempo tecnico necessario per effettuare l'irrigazione.*
- 2. In ogni caso è vietato l'uso di pompe idrovore a fini irrigui a bassa prevalenza. È vietato inoltre l'uso di impianti di irrigazione in pressione con portata superiore a 20 litri al secondo ogni 20 ettari di superficie irrigata. Gli interventi irrigui ordinari e le eventuali deroghe, comunque temporanee, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica, anche in relazione ad eventuale ricorso alla turnazione.*

3.4 Infrazione per indebito attingimento

- 1. Nel caso venga accertato un indebito attingimento da parte di un utente, con riferimento sia alla normativa di carattere generale sia alle prescrizioni impartite nei periodi di emergenza idrica, il personale consortile preposto addetto al servizio irriguo negli ambiti territoriali di competenza disporrà, mediante Verbale, l'immediata sospensione dell'attingimento indebito anche ricorrendo, ove del caso, alla forza pubblica. Entro i successivi 30 giorni, il Consiglio di Amministrazione consortile, sulla scorta del Verbale e sentito il parere del Direttore dell'Area Tecnica, determina l'entità del contributo supplementare da applicare, commisurato al beneficio irriguo indebitamente goduto e agli eventuali danni a carico del Consorzio.*

3.5 Norme codice civile

- 1. I consorziati, a norma dell'art. 1033 del Codice Civile, hanno l'obbligo di consentire il deflusso delle acque irrigue derivate dalla rete irrigua del Consorzio attraverso i fossi privati o interpoderali, al fine di consentire la derivazione irrigua anche agli utenti che non hanno i fondi attigui ai canali consortili. L'utente che si avvale di una tubazione provvisoria dovrà posizionarla in modo da arrecare il minor danno e disturbo alle lavorazioni e ai raccolti delle proprietà attraversate.*

3.6 Danni alle opere consortili

- 1. E' proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità dei canali e dei manufatti consortili, insistenti su aree di proprietà del Consorzio o soltanto asservite ai medesimi e delle relative apparecchiature. Resta perciò espressamente vietata:*
 - l'esecuzione di lavori che danneggino le opere consortili e/o di opere e azioni che comportino un impedimento alla manutenzione ed esercizio della rete da parte del Consorzio, un ostacolo al flusso delle acque e/o un innalzamento delle quote idrometriche;*
 - la collocazione di piante e arbusti, isolati o continui, che in qualsiasi modo possono recar danno o impedire l'accesso e la manutenzione alla rete e agli impianti consortili;*

- *la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione delle acque consorziali, la manomissione di argini e impianti;*
 - *la manovra alle prese irrigue private se non autorizzata Consorzio attraverso il proprio personale di campagna;*
2. *Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete per fatto o colpa dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma delle vigenti leggi.*
 3. *Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento che possa recare nocimento alla migliore officiosità della rete medesima.*

4 - CONTRIBUENZA IRRIGUA

1. *La contribuenza relativa al servizio irriguo di soccorso è obbligatoria per tutti i terreni classificati irrigabili, ove risulti oggettivamente possibile l'utilizzo delle strutture consortili adibite a tale servizio.*
2. *La carenza e l'interruzione occasionale della disponibilità di acqua non comportano alcuna riduzione della contribuenza irrigua a carico dei proprietari.*
3. *E' comunque esclusa la corresponsione di indennizzi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo.*
4. *Nessun consorziato può sottrarsi al pagamento del tributo irriguo, anche qualora non utilizzasse l'acqua messa a sua disposizione dal Consorzio.*
5. *Consorzio provvederà d'ufficio alla iscrizione di nuovi terreni beneficiari nel catasto irriguo consorziale in concomitanza con l'esercizio di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua.*

5 - DISCIPLINA DELLE IRRIGAZIONI A SOMMERSIONE - RISAIA

1. *Il consorziato-utente che intenda procedere a un nuovo impianto a risaia, ovvero a una variazione in aumento, dovrà presentare al Consorzio apposita domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dopo accertamento tecnico, quando nell'area vi sia la necessaria disponibilità di acqua nei periodi necessari per tale coltivazione, la zona sia servita da idonea rete consortile e non si riscontrino danni o maggiori oneri a carico degli altri consorziati.*
2. *Sono di massima concessi, nell'ambito della stagione irrigua, numero 4 invasi con una lama d'acqua dello spessore non superiore a cm. 25 per ogni vaso. Sono ammessi piccoli rimbocchi, che in ogni caso non potranno superare lo spessore di una lama di cm.10.*
3. *Gli argini perimetrali di contenimento dell'acqua, le bocchette di presa dei condotti aziendali adduttori e di scarico, devono essere costruiti e mantenuti a cura dell'utente, a perfetta tenuta onde impedire dispersioni d'acqua.*
4. *Gli investimenti a risaia, posti in adiacenza di collettori di bonifica, dovranno avere gli argini di contenimento costruiti a regola d'arte con materiale di natura prevalentemente argillosa.*
5. *Le arginature perimetrali di contenimento dovranno essere a sufficiente distanza dalle opere consorziali. In particolare i cigli esterni degli argini di contenimento delle risaie dovranno essere ad una distanza non inferiore a 5,00 metri dal ciglio dei canali consortili.*

6. *Gli scarichi di risaia nelle reti di scolo consorziali devono avvenire regolarmente senza provocare erosioni o danni di qualsiasi natura agli impianti consorziali.*
7. *Se ritenuto necessario dal Consorzio, l'immissione dello scarico nella rete consortile deve essere effettuata a mezzo di idoneo manufatto regolatore, munito di paratoie di manovra e di griglie fermarosta a monte.*
8. *Tale manufatto dovrà essere costruito osservando le prescrizioni del Consorzio medesimo*
9. *In caso di precipitazioni eccezionali o di altre emergenze pregiudizievoli al regolare funzionamento degli impianti consortili, è facoltà insindacabile del Consorzio ordinare la sospensione temporanea degli scarichi di risaia fino al superamento dello stato di criticità.*
10. *In caso di rottura degli argini o di altre strutture connesse con l'uso dell'investimento a risaia è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore interessato darne immediato avviso al consorzio e a chiudere immediatamente le paratoie dei manufatti di scarico nei canali consorziali, fino a che non saranno concordate, con i responsabili del consorzio, le relative modalità operative per il regolare ripristino delle strutture danneggiate.*
11. *I danni provocati alle strutture consortili non sistemati dall'utente responsabile nei tempi stabiliti saranno riparati d'ufficio dal Consorzio, con addebito delle relative spese, fatta salva ogni altra azione per i conseguenti danni a terzi o a cose di terzi.*
12. *La contribuzione relativa all'esercizio delle superfici investite a risaia è quella stabilita dal Piano di Classifica degli Immobili adottato dal Consorzio di Bonifica.*